

Codice A16170

D.D. 21 aprile 2015, n. 137

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di una sorgente idropotabile ubicata nel Comune di Pettinengo (BI), a servizio di Frazione Allongo, in Comune di Bioglio (BI) e gestita dal Consorzio Acqua Potabile Frazione Allongo.

Il Consorzio Acqua Potabile Frazione Allongo, d'intesa con il Comune di Pettinengo (BI) – nel cui territorio è situata la captazione – e con il Comune di Bioglio (BI), con nota in data 30 dicembre 2014, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia della sorgente ubicata nella particella catastale n. 271 del foglio di mappa n. 11 censito al N.C.T. del medesimo Comune di Pettinengo.

Nella fattispecie in oggetto l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "Biellese, Vercellese, Casalese" non è competente ad attivare il procedimento di cui al Regolamento regionale 15/R del 2006 in quanto si tratta di opere di captazione a servizio di acquedotti consorziali rurali e privati.

La sorgente è ubicata in Comune di Pettinengo (BI) a valle di località Piana, in prossimità del confine con il Comune di Bioglio (BI), ad una quota di circa 570 metri s.l.m. ed è formata da un bottino di presa seminterrato, costituito da un piccolo edificio in calcestruzzo, accessibile da una portina in acciaio. Qualche metro a valle della sorgente è presente un secondo fabbricato avente il compito di dissabbiatore; da quest'ultimo si sviluppa una tubazione in pvc che raggiunge una vasca di accumulo – al cui interno è presente un sistema di depurazione a lampade UV – che poi distribuisce per gravità l'acqua alle utenze di Frazione Allongo.

La portata della sorgente è limitata e mediamente compresa tra 0,2 e 0,3 l/s, secondo i dati forniti dall'Ente Gestore; non avendo a disposizione dati per definire la curva di efflusso sorgivo poiché la sorgente analizzata è sprovvista di misuratore in continuo della portata, non è stato possibile determinare il tempo di dimezzamento o la velocità di flusso e pertanto non si è potuto valutare la vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato. In assenza di tale parametro si è proceduto al dimensionamento dell'area di salvaguardia imponendo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, le condizioni maggiormente cautelative, corrispondenti ad un elevato grado di vulnerabilità intrinseca (Classe A); l'area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 61x50 metri;
- zona di rispetto ristretta, di forma poligonale e un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dal limite inferiore della zona di tutela assoluta;
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla captazione;

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "Fig. 6: Aree di salvaguardia – Scala 1:2.000", agli atti con la documentazione trasmessa.

La proposta sopraindicata ricade totalmente nel territorio dei Comuni di Pettinengo (BI) e di Bioglio (BI) che l'hanno approvata, rispettivamente, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 20 novembre 2014 e con deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 10 dicembre 2014.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Biella, con nota in data 2 settembre 2014 e l'Azienda Sanitaria Locale di Biella – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e

Nutrizione – Sede di Cossato, con nota in data 5 settembre 2014 hanno considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, la proposta di definizione presentata; nelle medesime note, tuttavia, hanno espresso alcune considerazioni, evidenziando quanto segue:

- si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari che ricadono all'interno della zona di rispetto ristretta al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; i collettori fognari non dovranno essere in alcun modo causa di dispersione di liquami e pertanto, nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto o nel caso di interventi di manutenzione straordinaria si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia;
- la zona di tutela assoluta dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, se possibile, recintata, impermeabilizzata e dotata di idonee canalizzazioni per l'allontanamento delle acque meteoriche in modo tale da evitare che si formino ristagni d'acqua.

Nella propria nota, l'Azienda Sanitaria Locale di Biella ha inoltre evidenziato che, dall'esame della documentazione agli atti, l'acqua captata dalla sorgente risulta conforme alle caratteristiche di qualità previste per legge e può quindi essere destinata al consumo umano.

Le particelle catastali ricomprese all'interno dell'area di salvaguardia proposta ricadono in ambito collinare caratterizzato da prevalente copertura boscata e pertanto gli stessi terreni non sono interessati dall'utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari. Per tale motivo non è stato ritenuto necessario richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui all'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006; ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R del 2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sottoforma di comunicazione, alla Provincia di Biella.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate a bosco, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 227/2001.

Il diritto d'uso delle acque prelevate dalla sorgente ubicata nel Comune di Pettinengo (BI) e a servizio di Frazione Allongo, in Comune di Bioglio (BI), è riconosciuto al Consorzio Acqua Potabile Frazione Allongo – nella sua qualità di soggetto gestore – in forza del disciplinare di concessione di derivazione di acque sotterranee sottoscritto in data 14 dicembre 2004 e approvato con la determinazione della Provincia di Biella n. 553 del 21 febbraio 2005 (portata massima pari a 0,25 l/s, portata media pari a 0,099 l/s, volume annuo derivabile pari a 3.153,00 metri cubi).

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 4, in data 29 gennaio 2015.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente

considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre

2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”;

atteso che l’area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l’utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano;

ritenuto che la proposta di definizione dell’area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull’aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell’ARPA e dell’ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta della sorgente, così come previsto dall’articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa e, se possibile, recintata e impermeabilizzata in modo da proteggerla adeguatamente – tramite idonee canalizzazioni per l’allontanamento delle acque meteoriche – da possibili infiltrazioni di acqua dalla superficie, al fine di garantire l’integrità e l’efficienza delle relative opere e di evitare che si formino ristagni d’acqua;
- si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari a servizio del Comune di Pettinengo (BI) – attualmente gestiti dal Cordar Biella – che ricadono all’interno della zona di rispetto ristretta al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell’eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d’ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all’interno dell’area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all’esterno dell’area stessa;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all’interno dell’area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza – laddove sia impossibile prevederne l’allontanamento all’esterno dell’area stessa;
- si provveda a mantenere pulito il versante al fine di conservare l’elevata naturalità del pendio racchiuso dalla captazione.

vista la determinazione n. 553 del 21 febbraio 2005 con la quale la Provincia di Biella ha approvato il disciplinare di concessione di derivazione di acque sotterranee sottoscritto in data 14 dicembre 2004 con il quale riconosce al Consorzio Acqua Potabile Frazione Allongo – nella sua qualità di soggetto gestore –, il diritto d’uso delle acque prelevate dalla sorgente ubicata nel Comune di Pettinengo e a servizio di Frazione Allongo, in Comune di Bioglio (portata massima pari a 0,25 l/s, portata media pari a 0,099 l/s, volume annuo derivabile pari a 3.153,00 metri cubi);

vista la nota dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Biella, in data 2 settembre 2014 – prot. n. 71800;

vista la nota dell’Azienda Sanitaria Locale di Biella – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – Sede di Cossato, in data 5 settembre 2014 – prot. n. 0019882/14;

visto il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale di Pettinengo (BI) n. 50 del 20 novembre 2014 con il quale è stata approvata la proposta di definizione presentata;

visto il verbale di deliberazione della Giunta Comunale di Bioglio (BI) n. 56 del 10 dicembre 2014 con il quale è stata approvata la proposta di definizione presentata;

vista la nota del Consorzio Acqua Potabile Frazione Allongo, in data 19 dicembre 2014, di trasmissione degli atti della proposta di definizione;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili” e successive modifiche ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 5 Marzo 2001, n. 4/R recante “Disciplina dei procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto l’articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l’articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008

DETERMINA

a) L’area di salvaguardia della sorgente idropotabile ubicata nel Comune di Pettinengo (BI), a servizio di Frazione Allongo, in Comune di Bioglio (BI), è definita come risulta nell’elaborato “Fig. 6: Aree di salvaguardia – Scala 1:2.000”, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

b) Nell’area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano”, relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alla zona di rispetto, ristretta ed allargata. In particolare, è vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all’interno delle zone classificate a bosco, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 227/2001.

c) Il gestore della sorgente acquedottistica nel Comune di Pettinengo (BI), a servizio di Frazione Allongo, in Comune di Bioglio (BI) – Consorzio Acqua Potabile Frazione Allongo – come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire la sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta della sorgente, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa e, se possibile, recintata e impermeabilizzata in modo da proteggerla adeguatamente – tramite idonee canalizzazioni per l'allontanamento delle acque meteoriche – da possibili infiltrazioni di acqua dalla superficie al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere e di evitare che si formino ristagni d'acqua; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore (Consorzio Acqua Potabile Frazione Allongo) ed alle autorità di controllo;
- provvedere alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari a servizio del Comune di Pettinengo (BI) – attualmente gestiti dal Cordar Biella – che ricadono all'interno della zona di rispetto ristretta al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso;
- provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno dell'area stessa;
- provvedere alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento all'esterno dell'area stessa;
- provvedere alla pulizia del versante racchiuso dalla captazione.

d) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:

- alla Provincia di Biella per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela dei punti di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.

e) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Biella per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed ai Comuni di Pettinengo e di Bioglio, affinché gli stessi provvedano a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi

dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Dirigente del Settore
Graziano Volpe